

Allegato 1

CAPITOLATO D'ONERI

**Acquisizione hardware e software
per il rafforzamento della
dotazione strumentale ad uso
del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della
regione Campania**

CUP: B61I02000020007

CIG: ZA12F215BA

Articolo 1- Premessa

La fornitura di cui all'art. 2 del presente capitolato è destinata a rafforzare la dotazione strumentale tecnico informatica in uso al Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali della Regione Campania, allocato presso la Regione Campania Direzione Generale delle Risorse Finanziarie U.O.D. 50.13.03. "Programmazione economica – controllo di gestione ed analisi dei costi – conti pubblici territoriali" (di seguito Stazione Appaltante),

La spesa di cui alla presente fornitura è finanziata con la premialità annuale di cui alla Delibera CIPE nr. 48 del 10 luglio 2017 Piano Operativo FSC 2014-2017 "Rafforzamento del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali".

Articolo 2 – Oggetto della fornitura

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'acquisto dei beni e dei relativi accessori indicati nella scheda tecnica (allegato 2) di cui al presente capitolato d'oneri.
2. Le specifiche tecniche indicate nell'allegato 2 sono da intendersi come requisiti minimi richiesti dei prodotti.

Articolo 3 -Importo a base d'asta e oneri per la sicurezza

1. L'importo posto a base d'asta è di € 35.695,00 (trentacinquemilaseicentonovantacinque/00) euro oltre Iva.
2. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico al piano della sede di destinazione.
3. Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono, pertanto, pari a zero.
4. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro il termine di giorni 5 naturali, dalla stipula del contratto, la specifica dei prezzi per ogni singolo articolo, inviando una e-mail a: anna.difalco@regione.campania.it - Sig.ra Anna Di Falco Tel. 081/7964421.

Articolo 4 – Consegna della fornitura

1. La consegna dovrà avvenire presso la Regione Campania - Giunta Regionale della Campania - C.F. 80011990639 – Centro Direzionale Isola C 5 Napoli. Per contatti: dott. Gennaro Basile, piano 9, stanza 12 gennaro.basile@regione.campania.it, telefono 081.7968707.
- 2 La fornitura dovrà essere consegnata entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione

Articolo 5 – Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente capitolato e nei tempi indicati nell'offerta.
2. Il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, in riferimento al C.C.N.L. adottato.
3. Il Fornitore dovrà nominare un responsabile della fornitura e comunicarne il nominativo alla Regione e che dovrà svolgere le seguenti attività:
 - essere il responsabile complessivo della fornitura dei beni a cui la Regione potrà rivolgersi per ogni attività o problema;
 - implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
 - gestire tempestivamente gli eventuali reclami/disservizi.

4. Il Fornitore si impegna a garantire e a far garantire dai propri dipendenti la massima riservatezza sui contenuti, dati e materiali oggetto del contratto e a non fornire i materiali prodotti senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 6 – Controllo della fornitura

1. Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto è, per la Regione, il dott. Gennaro Basile, piano 9, stanza 12 gennaro.basile@regione.campania.it , telefono 081.7968707, il quale assume la responsabilità tecnica dell'esecuzione della fornitura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Responsabile comunica al Fornitore ogni dato relativo all'esecuzione della fornitura, vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, provvede al rilascio delle dichiarazioni di regolare esecuzione della fornitura.

Articolo 7 Inadempienze e penali

1. I termini di esecuzione delle prestazioni sono da intendersi essenziali, in quanto le attrezzature sono indispensabili ai fini dell'espletamento dei compiti del Nucleo Conti Pubblici della Regione Campania.

2 La Regione si riserva, pertanto, nel caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti dall'art. 4, di applicare una penale nella misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, raggiunto il quale, la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché chiedere il risarcimento dei danni dovuti per la mancata fornitura.

3. La penale di cui sopra non si applica se il ritardo è dovuto a cause non imputabili al Fornitore purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto alla Regione le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura.

4. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente.

5. Qualora la fornitura fosse, per qualsiasi motivo, difforme dalle caratteristiche tecniche previste nell'art.2 (e relativo allegato 1), la Regione potrà rifiutare la fornitura, richiedendo la sostituzione dei prodotti non conformi ovvero, in alternativa, la risoluzione del contratto.

6. Nei casi in cui il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Regione.

Articolo 8 Cause di forza maggiore

1. Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione effettivamente provocati alla fornitura medesima da cause imprevedibili e per i quali il Fornitore non abbia omissso le normali cautele atte ad evitarle.

2. Gli impedimenti alla regolare esecuzione della fornitura che il Fornitore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Regione entro cinque giorni dall'inizio del loro manifestarsi, pena l'irrelevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art.7 e il verificarsi delle cause di risoluzione del contratto.

Articolo 9 Divieto di cessione del contratto

1. Il Fornitore, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art.106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016, è tenuto ad eseguire direttamente il servizio affidato. È fatto divieto, pertanto, cedere tutto o parte del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento del danno o spesa conseguente.

2' Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art.106 co.13 del D.lgs. 50/2016. In caso di cessione dei crediti, il Fornitore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. In caso di inosservanza da parte del Fornitore il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 10 – Protocollo di legalità – Tracciabilità dei flussi finanziari Codice di Comportamento ex DPR 62/2013 - Clausola Antipantouflage

1 La Regione, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1° agosto '2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07. L'adesione al citato Protocollo, pertanto, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.

2 Il Fornitore si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue successive modifiche.

3 Il Fornitore si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione, o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

4 La Società si impegna a rispettare l'art.53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 in virtù del quale *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Articolo 11 Risoluzione del contratto

1 La Regione ha diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) sospensione ed interruzione del servizio da parte del Fornitore, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) cessione a terzi del contratto;
- d) avvio, a carico del Fornitore, delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e) adozione, nei confronti del Fornitore, di provvedimenti di sequestro o pignoramento dei beni;
- f) mancato pagamento al personale delle retribuzioni dovute;
- g) nel caso in cui il Fornitore non abbia consegnato il materiale oggetto dell'appalto entro il termine essenziale di cui all'art. 4 comma 2;
- h) per gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- i) nel caso di applicazione di penali nella misura superiore al 10 per cento del valore del contratto.
- j) nel caso di mancata comunicazione di cessione della ditta;
- k) nel caso in cui il Fornitore abbia eseguito le transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art.13 della legge n. 136/2010;

- l) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1o agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15.10.2007 n.54;
- m) mancata osservanza del Codice del comportamento ex d.p.r. 621/2013 e della clausola antipantouflage;
- n) nelle ipotesi in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317 cp 318 cp 319 cp319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis c.p.c.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f), la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Resta convenuto che la risoluzione per inadempimento conseguirà a seguito dell'esercizio, da parte della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della risoluzione.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del contraente inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili al Fornitore, la Regione si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

Articolo 12 - Recesso

1. La Regione si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile.
2. Dalla data d'efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto escluso ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, nonché ogni forma di riconoscimento dei danni che possono essere derivati al Fornitore dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) del contratto.
4. La Regione si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.

Articolo 13 – Invariabilità dei prezzi

1. Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore sarà determinato dall'importo a base d'asta diminuito della percentuale di sconto offerta dall'aggiudicatario.
2. Saranno a carico del Fornitore, gli oneri aggiuntivi per la risoluzione dei problemi d'ordine tecnico-documentale che dovessero insorgere durante tutta la vigenza contrattuale.
3. Il prezzo contrattuale resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto (da intendersi pari a 6 mesi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, anche ai fini dell'eventuale estensione di cui all'art.106 c.12 del D. Lgs. 50/2016), in ogni eventualità anche in caso di variazione dei prezzi di mercato o di altri fattori contingenti.

Articolo 14 Fatturazione e modalità di pagamento

1. La fatturazione potrà essere effettuata a conclusione di tutte le attività previste dal presente capitolato.
2. Il pagamento della relativa fattura avverrà entro il termine di giorni 60 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese.
3. Nel caso di applicazioni di penali, l'aggiudicataria dovrà emettere fattura per un importo corrispondente al corrispettivo detratto dell'importo delle penali.
4. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate, nelle forme di legge, alla Regione Campania- Giunta Regionale della Campania - C.F. 80011990639 - UOD 501303 Programmazione finanziaria ed economica Controllo di gestione ed analisi dei costi Conti pubblici territoriali Codice univoco ufficio MH8M0V;
5. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. I, comma 629 della L. 190/14 la Regione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all'IVA verrà versata direttamente all'Erario;
6. Nel caso di restituzione di merce a seguito di fornitura non conforme all'ordine, come pure nel caso di fatturazione errata, il Fornitore si impegna ad emettere nota di credito per lo storno degli importi relativi entro il termine di un mese dal momento del ricevimento della merce e della comunicazione relativa all'errata fatturazione.

Articolo 15 Spese di Appalto

1. Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto comprese le spese di bollo e di registro.

Articolo 16 Riserve e controversie

1. In caso di controversie in merito all'applicazione od interpretazione delle clausole del presente Capitolato il Fornitore potrà formulare riserva entro 10 giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
2. La formulazione delle riserve dovrà essere effettuata con comunicazione alla Regione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Responsabile Unico del Procedimento.
3. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico; nessuna riserva sarà ritenuta valida se non tempestivamente dichiarata come sopra indicato.
4. Eventuali riserve del Fornitore e le relative controdeduzioni della Regione o divergenze o controversie che potessero verificarsi in sede di esecuzione del servizio, non potranno avere alcun effetto interruttivo o sospensivo dello stesso, con riferimento a tutte le altre condizioni contrattuali.
5. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza dall'esecuzione del servizio, sarà competente il Foro di Napoli (NA). E, ' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 17 -Informativa e trattamento dei dati personali,

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016 679 la S.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti dalla Regione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Regione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

- Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari".

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Regione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Regione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinenti;
- ad altri eventuali concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990;
- I nominativi degli aggiudicatari e le percentuali di sconto offerte in sede di gara saranno pubblicate sul Portale Gare.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 619/2016;

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - 60.06.0 I - pec: centrale acquisti@pec.regione.campania.it

Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Articolo 18- Norme di rinvio

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del codice civile, dalla L. n.241/90, dal D. Lgs. n.50/2016 e dalla specifica normativa di settore.